

DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE

In merito alla compatibilità del principio di universalità della giurisdizione penale in materia di genocidio con la Convenzione europea dei diritti umani

Nella sentenza del 12 luglio 2007, resa nel caso *Jorgic c. Germania* (ricorso n. 74613/01), la Corte europea dei diritti umani ha dovuto affrontare, tra l'altro, la questione della compatibilità del principio di giurisdizione universale per il crimine di genocidio con alcune disposizioni della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).

Il ricorso è stato presentato da Nicola Jorgic, cittadino della Bosnia-Erzegovina di origine serba, che dal 1969 al 1992 ha risieduto in Germania e che successivamente ha fatto ritorno a Doboj, sua città natale. Al momento della presentazione del ricorso, il ricorrente stava scontando la pena del carcere a vita a Bochum (Germania).

Il ricorso verteva sulla competenza dei tribunali tedeschi ad esercitare la loro giurisdizione in merito agli atti di genocidio commessi nella regione di Doboj tra il maggio e il settembre 1992. Per tali atti, infatti, il ricorrente era stato arrestato e sottoposto a carcerazione preventiva al suo rientro in Germania il 16 dicembre 1995. Nella sentenza del 26 settembre 1997, la Corte d'appello di Düsseldorf, in base all'art. 220a, paragrafi 1 e 3, del codice penale tedesco, aveva condannato Jorgic per aver agito con l'intento di commettere genocidio. In ragione della sua colpevolezza e della particolare gravità del crimine, la Corte aveva comminato all'imputato la pena del carcere a vita. La Corte d'appello si era dichiarata competente a trattare il caso in virtù dell'art. 6, par. 1, del codice penale tedesco. Secondo la Corte, il procedimento penale era stato legittimamente instaurato in Germania in considerazione della presenza di missioni militari e umanitarie tedesche in Bosnia-Erzegovina e, nel caso di specie, in quanto il ricorrente aveva avuto la residenza in Germania per più di 20 anni e ivi era stato arrestato. Inoltre, secondo la Corte, il diritto internazionale non avrebbe impedito alle giurisdizioni tedesche di trattare il caso. Infatti, né l'art. VI della Convenzione sul genocidio (per il testo



Corte europea dei diritti dell'uomo, *Jorgic c. Germania*, ricorso n. 74613/01, sentenza del 12 luglio 2007 (www.echr.coe.int)

della Convenzione del 9 dicembre 1948, si veda in *United Nations Treaty Series*, vol. 78, 1951, p. 277 ss.) né l'art. 9 dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex-Iugoslavia sembrano escludere la competenza delle giurisdizioni tedesche nel conoscere atti di genocidio perpetrati, al di fuori del territorio tedesco, da uno straniero contro altri stranieri. La sentenza è stata confermata in appello dalla Corte federale di giustizia, il 30 aprile 1999. Il 12 dicembre 2000, la Corte costituzionale tedesca ha rigettato un ricorso di costituzionalità presentato da Jorgic, confermando i rilievi fatti nelle precedenti pronunce dei tribunali ordinari in merito al principio di giurisdizione universale.

Il sig. Jorgic, nel presentare il suo ricorso alla Corte di Strasburgo, ha sostenuto che, sulla base della norma di diritto internazionale generale che prescrive l'obbligo di non intervento negli affari interni di uno Stato, i tribunali tedeschi non avrebbero potuto processare uno straniero che viveva all'estero per un genocidio commesso all'estero contro vittime straniere. Il principio della giurisdizione universale invocato dai tribunali tedeschi, e codificato nell'art. 6, par. 1, del codice penale tedesco, infatti, non sarebbe riconosciuto internazionalmente per i casi di genocidio, in quanto l'art. VI della Convenzione sul genocidio afferma che solo il tribunale dello Stato nel territorio nel quale è commesso il crimine o un tribunale internazionale hanno giurisdizione sui crimini di genocidio. Pertanto, i tribunali tedeschi avrebbero esercitato arbitrariamente la giurisdizione e di conseguenza la detenzione del ricorrente avveniva in violazione degli articoli 5, par. 1 (a) (diritto alla libertà e alla sicurezza), e 6, par. 1 (diritto a un equo processo), CEDU.

Il governo tedesco, dal canto suo, ha sostenuto la competenza dei suoi tribunali. Esso ha precisato che i tribunali tedeschi, per esercitare la giurisdizione, nel rispetto del principio di non intervento degli affari interni di un altro Stato, oltre ai requisiti dell'art. 6, par. 1, del codice penale, ritengono necessario un *legitimate link* tra i crimini perseguiti e la Germania. Nel caso di specie, il collegamento era rappresentato dal fatto che Jorgic era vissuto per molti anni in Germania, era ancora iscritto nei registri anagrafici presso le autorità tedesche ed era stato arrestato sul territorio tedesco; inoltre, la Germania aveva partecipato alle missioni militari e umanitarie in Bosnia-Erzegovina. In aggiunta, il governo tedesco ha sottolineato che, in applicazione dell'art. 7, par. 2, n. 2, del codice penale tedesco, la Germania aveva esercitato la propria giurisdizione poiché né il Tribunale internazionale per la ex-Iugoslavia né la Bosnia-Erzegovina avevano chiesto l'estradizione dell'accusato. In merito alla questione dell'esercizio della giurisdizione universale per il crimine di genocidio, il governo tedesco ha, infine, sostenuto che l'art. VI della Convenzione sul genocidio prescrive solo un obbligo minimo a carico degli Stati contraenti di reprimere il crimine sulla base del principio di territorialità. Ciò non escluderebbe, pertanto, che gli Stati possano esercitare la loro giurisdizione sulla base del principio di universalità. Det-

to principio, infatti, è previsto da una norma di diritto internazionale generale con cui si stabilisce la giurisdizione sui crimini diretti contro gli interessi della comunità internazionale nel suo insieme. Quest'ultima considerazione sarebbe supportata, secondo il governo tedesco, dalla prassi legislativa e giurisprudenziale di numerosi Stati contraenti la Convenzione del 1948. Dunque, sulla base del diritto internazionale e delle pertinenti norme della legislazione tedesca, i tribunali tedeschi sarebbero "tribunali competenti" nel senso dell'art. 5, par. 1 (a), CEDU, e "tribunali stabiliti dalla legge" nel senso dell'art. 6, par. 1, CEDU.

Nella sua decisione, la Corte europea ha proceduto ad esaminare l'interpretazione che i tribunali tedeschi hanno dato dell'art. VI della Convenzione sul genocidio. La Corte ha notato che gli Stati contraenti la Convenzione non hanno codificato in questo articolo il principio della giurisdizione universale, contrariamente a quanto previsto nei primi progetti di Convenzione. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che l'art. I della Convenzione impone agli Stati contraenti un obbligo *erga omnes* di prevenire e punire il genocidio, il cui divieto è parte dello *jus cogens*. In questa ottica, dunque, risulterebbe ragionevole e convincente l'interpretazione dell'art. VI elaborata dai tribunali tedeschi, nel senso che tale norma non escluderebbe che uno Stato contraente possa esercitare la giurisdizione extraterritoriale sul crimine. Questa interpretazione risponderebbe, infatti, allo scopo della Convenzione. La Corte ha, inoltre, osservato che l'interpretazione dell'art. VI in connessione con l'art. I della Convenzione è ampiamente confermato dalla prassi di altri Stati contraenti. In particolare, la Corte ha citato la sentenza del 5 novembre 1998, dell'*Audiencia Nacional* spagnola, nel caso *Pinochet*, in cui si interpreta l'art. VI della Convenzione negli stessi termini della giurisprudenza tedesca (si noti che la Corte omette di citare la più recente sentenza del 26 settembre 2005 resa dal Tribunale costituzionale spagnolo nel caso relativo al genocidio in Guatemala, nella quale è stata ribadita la precedente interpretazione in merito all'art. VI della Convenzione; sul punto, si veda N. Roth-Arriza, "Guatemala Genocide Case. Judgment no. STC 237/2005", in *American Journal of International Law* 2006, p. 207 ss.). La Corte europea, infine, ha sottolineato che lo Statuto del Tribunale internazionale per la ex-Yugoslavia, all'art. 9, stabilisce la giurisdizione concorrente tra il tribunale internazionale e le corti nazionali e che il principio della giurisdizione universale è ammesso dalla giurisprudenza dello stesso Tribunale in relazione ai casi di genocidio (vengono citati i seguenti casi: *Prosecutor c. Tadic*, causa n. IT-94-1-AR72, *Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction* del 2 ottobre 1995, par. 62; *Prosecutor c. Furundzija*, causa n. IT-95-17/1-T, sentenza del 10 dicembre 1998, par. 156). Per tutti questi motivi, secondo la Corte, l'interpretazione data dai tribunali tedeschi alle disposizioni penali nazionali applicabili e alle norme internazionali non è arbitraria e, di conseguenza, il ricorrente non avrebbe subito alcuna violazione dei suoi

diritti così come tutelati dalla CEDU. La Corte ha dato conto, tuttavia, anche dell'esistenza della prassi contraria di alcuni Stati in merito all'inammissibilità del principio di giurisdizione universale in materia di genocidio, facendo riferimento in particolare al Regno Unito (la Corte, pur non citandola, sembra riferirsi all'opinione di Lord Slynn of Hadley resa nella decisione della *House of Lords* nel caso *Pinochet* del 25 novembre 1998 – per il testo della decisione v. www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldpubns.htm).

Si deve sottolineare che nella prassi degli Stati, l'esercizio della giurisdizione penale universale ha assunto due modalità diverse. In alcuni casi, si è deciso di accogliere il concetto di giurisdizione universale assoluta nel senso che un giudice nazionale è abilitato ad aprire un procedimento penale contro un individuo anche se questo non si trova sul territorio dello Stato del foro (universalità assoluta). In altri casi, il giudice nazionale è abilitato a procedere solo se il presunto criminale si trova sul territorio dello Stato (universalità condizionata) (per la prassi degli Stati, v. L. Reydams, *Universal Jurisdiction: International and Municipal Legal Perspectives*, Oxford, 2003). Nel caso in esame, la Corte europea dei diritti umani si è trovata a valutare la compatibilità della CEDU con il principio di giurisdizione universale condizionata di cui si è riconosciuto la rispondenza con il diritto internazionale generale. La Corte non ha avuto modo, invece, di soffermarsi sulla questione, dibattuta in dottrina, se sia necessario che il presunto criminale si trovi sul territorio dello Stato del foro al momento in cui viene iniziata l'azione penale o se, invece, sia sufficiente che egli vi si trovi al momento del rinvio a giudizio e prima che inizi il dibattimento (sul punto, v. A. Cassese, M. Delmas-Marty (dir.), *Jurisdictions nationales et crimes internationaux*, Parigi, 2002).

Andrea Caligiuri